

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/29/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi ⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù di detta direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti invocati sono analoghi a quelli invocati nella causa C-406/97 ⁽²⁾. Il termine per la trasposizione è scaduto il 31 dicembre 1994.

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

⁽²⁾ GU C 41 del 7.2.1998, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandse Raad van State, con sentenza 25 novembre 1997, nella causa Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen e Direttore del servizio Ambiente e Acque nella provincia della Gheldria (Gelderland)

(Causa C-419/97)

(98/C 55/32)

Con sentenza 25 novembre 1997, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 dicembre, nella causa promossa da Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+, Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen e Direttore del servizio Ambiente e Acque nella provincia della Gheldria (Gelderland) il Nederlandse Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se dalla semplice circostanza che pezzetti di legno siano assoggettati ad un'operazione compresa tra quelle figuranti all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾ discenda che ricorre un'ipotesi in cui il detentore delle sostanze si disfa delle medesime e le sostanze debbano essere considerate rifiuti ai sensi della direttiva citata.
2. In caso di soluzione negativa della questione sub 1, se la soluzione della questione se l'impiego di pezzetti di legno come materiali combustibili vada considerato rientrante nel concetto di «difarsi» dipenda dalla circostanza che:

- a) con riferimento ai residui di legno risultanti da attività di costruzione o di demolizione da cui si ricavano i pezzetti di legno, già in una fase anteriore a quella dell'uso come combustibili vengano compiute operazioni che possono essere considerate come un «difarsi» dei rifiuti, cioè operazioni che servono a rendere possibile un reimpiego dei rifiuti (come materiale combustibile), vale a dire operazioni di riciclaggio.

Se così è: se un'operazione volta a consentire il reimpiego di un rifiuto, cioè un'operazione di riciclaggio debba considerarsi come un'operazione per il recupero di un rifiuto, soltanto se tale operazione è espressamente menzionata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE, oppure anche quando tale operazione è analoga ad un'operazione menzionata nell'allegato II B;

- b) i pezzetti di legno, costituiscano, secondo la comune considerazione, un rifiuto, con particolare rilevanza, al riguardo, del fatto che tali sostanze possano essere impiegate come combustibili senza subire radicali trasformazioni e in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale;
- c) l'impiego di pezzetti di legno come materiali combustibili sia comparabile ad una modalità corrente di recupero dei rifiuti.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1995, pag. 39.

Ricorso presentato il 12 dicembre 1997 della Société anonyme de traverses en béton armé (SATEBA) avverso la ordinanza pronunciata il 29 settembre 1997 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-83/97 tra la Société anonyme de traverses en béton armé (SATEBA) e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-422/97 P)

(98/C 55/33)

Il 12 dicembre 1997 la Société anonyme de traverses en béton armé (SATEBA), rappresentata dall'avv. Jacques Manseau, del foro di Parigi, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata il 29 settembre 1997 dalla Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-83/97 tra la Société anonyme de traverses en béton armé (SATEBA) e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare l'ordinanza del Tribunale pronunciata il 29 settembre 1997 nella causa T-83/97 ⁽¹⁾, per erronea interpretazione delle disposizioni del Trattato CE e, in particolare,

degli artt. 155, 169 e 86 nonché del regolamento n. 17, regolamento di applicazione di quest'ultimo articolo, ed infine per violazione dell'art. 173 nonché di forme sostanziali.

Motivi e principali argomenti

- errore di modalità di qualificazione
 - erronema interpretazione del regolamento n. 17;
 - erronema interpretazione dell'art. 169 del Trattato CE: affinché possa trovare applicazione l'art. 169 del Trattato relativo all'inadempimento di Stato non è sufficiente che la denuncia abbia ad oggetto il «mancato rispetto della direttiva 93/38» e che questo sia stato esplicitamente enunciato nella denuncia medesima, atteso che questa riguardava unicamente i comportamenti dell'ente aggiudicatore, sia sul piano della concorrenza, sia su quello della libera circolazione delle merci.

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte secondo cui gli atti degli enti aggiudicatori sono imputabili agli Stati membri di appartenenza, non prende nemmeno in esame la questione dell'adeguatezza della procedura seguita dalla Commissione. Tale giurisprudenza, applicata nella specie, determinerebbe la irresponsabilità della SNCB, contrariamente al principio enunciato all'art. 222 del Trattato, quando il comportamento illegittimo di quest'ultima coincide con quello che avrebbe potuto essere censurato nei confronti di un'impresa privata;

- violazione della nozione di atto impugnabile.
- Violazione di forme sostanziali:
 - violazione manifesta del diritto di difesa: il Tribunale, assumendo come principio che, nell'ambito di un procedimento ex art. 169 del Trattato, i soggetti che abbiano presentato una denuncia non beneficiano dei diritti procedurali, ha violato tale principio fondamentale;
 - denaturazione dell'oggetto della controversia: a fronte dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, il Tribunale ha ommesso di rilevare in limine litis l'assenza di base giuridica della lettera di archiviazione della Commissione richiesto dalla Società SATEBA nel proprio ricorso. Pertanto, il Tribunale non poteva, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, sostituirsi alla Commissione nella scelta delle procedure di cui dispone tale istituzione nell'ambito dell'art. 155 del Trattato basando in tal modo l'irricevibilità del ricorso della ricorrente.

(¹) GU C 357 del 22.11.1997, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 2 ottobre 1997, nella causa Sarclad International Ltd. Wittington, Chesterfield, Gran Bretagna, contro Bundesamt für Finanzen

(Causa C-428/97)

(98/C 55/34)

Con ordinanza 2 ottobre 1997 pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1997, nella causa Sarclad International Ltd. Wittington, Chesterfield, Gran Bretagna, contro Bundesamt für Finanzen, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 3, lett. a), dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, 79/1072/CEE (¹), debba essere interpretato

- nel senso che anche la seconda copia autentica di un documento sostitutivo può essere considerata come l'originale di un documento di importazione o che è consentito agli Stati membri all'occorrenza trattare la seconda copia autentica come l'originale di un documento di importazione,
- oppure nel senso che i soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese — rientranti nell'ambito di applicazione dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, 79/1072/CEE — non possono più far valere definitivamente il loro diritto alla detrazione dell'imposta versata a monte qualora il documento di importazione originariamente emesso sia andato smarrito prima della presentazione della domanda di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

(¹) GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 18 dicembre 1997

(Causa C-429/97)

(98/C 55/35)

Il 18 dicembre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Hélène Michard e dal signor Enrico Traversa, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.